



COMUNE DI RIMINI

Direzione Affari Generali

Prot. N. 106573

Rimini, li 20-07-2012

**ORDINANZA SINDACALE PER IL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO
COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

IL SINDACO

Vista:

la legge regionale n. 27 del 7 aprile del 2000 avente ad oggetto "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" che:

- all'art. 1 attribuisce ai comuni nell'ambito della propria competenza l'attuazione degli interventi per la tutela e controllo della popolazione canina e felina con la collaborazione delle associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro;
- all'art. 2 stabilisce che i comuni sono tenuti ad esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali, promuovendo l'informazione sui suoi obiettivi;
- all'art. 13 affida ai comuni o in forma associata, il compito di esercitare la vigilanza sul territorio per prevenire o perseguire i casi di abbandono, di mancata custodia, di maltrattamento degli animali, nonché di provvedere alla cattura dei cani vaganti e randagi;

Considerato che

In base agli art. 24 e 14 della succitata legge regionale n. 27/2000 per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali, i Comuni possono avvalersi, previa stipula di formale convenzione, della collaborazione e del supporto messo a disposizione dalle associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro, formate attraverso appositi corsi di formazione;

Richiamato

il vigente Regolamento Comunale sulla tutela degli animali d'affezione, approvato con Delibera di C.C. n. 119 del 22/09/2005, esecutiva dal 01.11.2005, che

- all'art. 47 1^a comma, dispone che il controllo circa il rispetto delle norme di cui il presente regolamento è attribuito ai Cinovigili Comunali, Corpo di Polizia Municipale, Servizio Veterinario dell'Az.Usl, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile Volontarie e ai volontari delle Associazioni Zoofile ed Animaliste espressamente autorizzate;
- all'art. 47 2^a comma dispone che le sanzioni potranno essere elevate dai Cinovigili, dal Corpo di Polizia Municipale, dal Servizio Veterinari dell'Az.Usl e dalla Polizia Provinciale;

Preso atto

che il controllo del territorio comunale è indispensabile al fine di svolgere attività di educazione nei confronti dei cittadini possessori dei cani, per prevenire casi di abbandono, mancata custodia, maltrattamento o mancato rispetto del benessere degli animali, situazioni di presenza di cani randagi o vaganti che costituiscano pericolo per l'uomo o l'igiene pubblica e vigilare sul rispetto delle normative vigenti in materia;

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 19.06.2012 con la quale è stato deciso di sperimentare una nuova modalità di controllo del territorio avvalendosi della collaborazione del personale delle associazioni zoofile e animaliste non aventi finalità di lucro, al fine di prevenire i casi di abbandono o mancata custodia, maltrattamento o mancato rispetto del benessere degli animali, situazioni di presenza di cani randagi o vaganti che costituiscano pericolo per l'uomo o l'igiene pubblica e per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto delle normative vigenti in materia;

Considerato che

all'art. 5 – 2^a comma - del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali d'affezione, si prevede che le norme del suddetto regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, mediante l'adozione di specifiche ordinanze;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuta

l'urgenza di provvedere al controllo del territorio, in particolare nel periodo estivo ed autunnale, per l'aumento della presenza di animali e persone nei parchi e nei luoghi aperti al pubblico e il conseguente pericolo per la pubblica incolumità che può derivare nel caso di mancata o insufficiente custodia degli animali, unitamente alla necessità di garantire il mantenimento dell'igiene dei luoghi frequentati dai cani e la raccolta delle loro deiezioni;

Ritenuto altresì

che per garantire il corretto espletamento dell'attività di controllo da parte dei volontari delle associazioni convenzionate ai sensi della sopracitata deliberazione di G.C. n. 144/2012 sia necessario consentire agli stessi di elevare le sanzioni previste dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali d'affezione;

DISPONE

che, ad integrazione dell'art 47 2^a comma del Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali d'affezione, le sanzioni di cui all'art. 46 del medesimo Regolamento possano essere elevate anche dai volontari delle Associazioni Zoofile ed Animaliste convenzionate, munite di decreto prefettizio che le autorizza ad effettuare la vigilanza nell'ambito delle leggi in materia di animali.

RAMMENTA

ai cittadini che, ai sensi del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali d'affezione, ferme restando tutte le altre norme ivi previste non richiamate nella presente ordinanza:

- nelle vie e negli altri luoghi aperti al pubblico è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o con idonea museruola (art. 22 – sanzione prevista da € 25,00 a € 150,00);
- è vietato l'accesso dei cani nelle aree destinate ed attrezzate per scopi specifici, come le aree giochi per bambini (art. 24 – 3^a comma – sanzione prevista da € 25,00 a € 150,00)
- i proprietari o i detentori di cani hanno l'obbligo di raccogliere le feci emesse dagli stessi [animali] sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo (art. 27 comma 1^a - sanzione da € 25 a € 150,00);
- i proprietari e/o i detentori dei cani, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico, devono essere obbligatoriamente muniti di strumenti idonei (paletta, sacchetto o altro apposito strumento) per un'igienica raccolta o rimozione delle feci prodotte da questi ultimi, atti a ripristinare l'igiene e il decoro del luogo (art. 27 – comma 2^a sanzione da € 25 a € 150,00);

ORDINA

- che il presente provvedimento abbia validità dal 23 luglio al 31 dicembre 2012;
- che venga reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente;

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. - Emilia Romagna, o, in alternativa, potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza viene trasmessa, per conoscenza:

- alla Polizia Municipale, al Comando Provinciale Carabinieri, alla Questura di Rimini, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Rimini.

Il Sindaco
Andrea Gnassi

